

LE IPOTESI PIÙ FREQUENTI DI ERRORE NELL'ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI, OSSIA NEL MESSAGGIO DELLA C.D. TERZA PEC!

PREMESSA

L'esito dei controlli automatici dei depositi telematici è comunicato, nella c.d. terza pec, con linguaggio XML.

Si ricorda, quindi, che il linguaggio xml non ammette alcuni caratteri speciali, che vengono sostituiti da stringhe di testo (c.d. "*Entity-name*"): ad esempio, potremmo trovare scritto:

in luogo del carattere "&", la stringa "**&**";

in luogo di "<" la stringa "**<**";

in luogo di ">" la stringa "**>**";

in luogo delle virgolette ("") la stringa "**"**";

in luogo dell'apostrofo (') la stringa "**'**".

Fatta questa premessa, possiamo ora interpretare meglio il linguaggio XML.

Come sappiamo, quando il deposito telematico è stato effettuato correttamente, la terza pec reca la dicitura:

Codice esito: 1

Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione (ossia, seguirà la c.d. quarta pec, la quale dovrà essere lavorata manualmente dalla Cancelleria o, per alcuni depositi semplici, tipicizzati, con le NUOVE SPECIFICHE TECNICHE la quarta pec, e quindi il relativo controllo, potrà seguire anche in AUTOMATICO).

Ma in questo post voglio descrivere gli esiti delle terze pec che si verificano più frequentemente quando vi sono "anomalie" nel deposito.

Tra gli ESITI DEI CONTROLLI AUTOMATICI (ripeto, quello documentato dalla terza pec, generata in automatico dal sistema) di solito troviamo quello con l'indicazione **errore E06006**.

Tale errore consegue di solito in un vizio nella dizione della parola DEPOSITO nello spazio della pec destinata all'indicazione dell'oggetto.

Come noto, quando procediamo ad un deposito telematico, la pec deve avere, nel campo "oggetto" la scritta, in maiuscolo, DEPOSITO, seguita da uno spazio. Per il resto, può non riportarsi più nulla, sia nella stringa oggetto, dopo lo spazio suddetto, sia nel corpo del testo.

Generalmente, infatti, i programmi o gestionali che utilizziamo per i depositi telematici generano la pec destinata al deposito in automatico, già compilata con l'indirizzo pec dell'autorità destinataria e la parola DEPOSITO nell'oggetto della pec mittente, seguita da uno spazio.

Ma può capitare che, per predisposizione dell'imbustatore, per la sua mancata "connessione" con la nostra pec, per un problema tecnico o per qualsiasi altro motivo, l'atto.enc (la busta telematica) occorra inviarlo autonomamente, ossia allegarlo alla nostra

pec, inserendo l'indirizzo corretto dell'autorità destinataria del deposito e, nell'oggetto, appunto, la parola DEPOSITO, seguita da uno spazio.

Quindi, quando si verifica un errore nel campo oggetto (mancato inserimento della parola DEPOSITO in maiuscolo, seguita da uno spazio; inserimento di uno spazio prima della parola DEPOSITO, quando siano inseriti caratteri speciali nell'oggetto della pec) ma anche quando sia stata rinominata, magari per errore, l'estensione dell'allegato costituito dalla busta telematica, ossia il c.d. atto.enc oppure quando il messaggio di invio del deposito sia in formato HTML e non in formato di testo, si genera l'errore **E06006**.

Il deposito, quindi, non è andato a buon fine e deve essere ripetuto correttamente.

Altro messaggio tipico di esito dei controlli automatici è quello che genera un errore del tipo:

“Codice esito: -1. Descrizione esito: — Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”

NUMERO DI RUOLO NON VALIDO è in effetti una dizione equivoca. Essa sta comunque a significare che l'avvocato non risulta costituito nel fascicolo cui ha indirizzato il deposito.

Tale dato, però, può assumere diversi significati:

- ad esempio, che il numero di ruolo è corretto ma l'avvocato non ha accesso al fascicolo: si pensi, ad esempio, ai casi in cui depositiamo una istanza di visibilità o l'avviso del 645 c.p.c. (dell'intervenuta opposizione al decreto opposto) in un fascicolo del monitorio e sia stato correttamente selezionato l'ufficio giudiziario e il registro; **in tal caso non si verificherà errore ed il deposito sarà poi regolarmente accettato;**
- oppure, che il numero di ruolo è corretto ma è sbagliato il registro (ad esempio, registro “lavoro” in luogo di “contenzioso” etc.); **in tali ipotesi, dipendendo da una scelta erronea dell'avvocato o del redattore, il deposito sarà rifiutato;**
- il numero di ruolo è corretto ma è sbagliato l'ufficio giudiziario destinatario (tribunale di Potenza in luogo di quello di Lagonegro etc.): anche in tal caso, dipendendo da un errore del difensore o del redattore, **il deposito sarà rifiutato;** e lo sarà anche quando l'avvocato abbia comunque indirizzato il deposito all'ufficio giudiziario corretto e ciò dipende dal file DatiAtto.xml, ossia dal codice di 10 cifre che identifica il certificato pubblico del Tribunale destinatario espresso a monte nel file datitto.xml.

PER QUESTO MESSAGGIO DI ERRORE È QUINDI CONSIGLIABILE CONTROLLARE IL FILE DATIATTO.XML, verificando la corretta impostazione dei dati.

Altro tipo di esito frequente di ERRORE, quando si iscrive a ruolo telematicamente un **atto di citazione** NOTIFICATO A MEZZO PEC, è il seguente:

“L'atto [QUINDI, L'ATTO] di citazione depositato non È presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta consegna della notifica in proprio, sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”

Quando si iscrive a ruolo un giudizio ordinario introdotto con citazione notificata ai sensi dell'art. 3 *bis* della Legge 53/94, il sistema informatico ministeriale controlla che l'atto principale del deposito telematico sia identico (sia, cioè, un “duplicato”) a quello allegato alla notifica PEC.

Si ricorda, infatti, che la prova della notifica via PEC deve essere data necessariamente (anche a fronte delle NUOVE SPECIFICHE TECNICHE) – per il divieto disposto a *contrario* dall’art. 9, comma 1 bis, L. 53/94 – con l’allegazione delle ricevute informatiche di accettazione e di avvenuta consegna in formato ORIGINALE DI POSTA EML (o MSG per chi usa OUTLOOK) e che la RdAC deve essere “completa”, ovvero deve includere come allegato il “duplicato” del messaggio di invio con i relativi allegati (postacert.eml).

Tale controllo, quindi, fallisce non solo ove si alleggi un pdf qualsiasi (e non quello allegato a postacert.eml) come atto principale, ma anche quando, pur prelevandosi dalla pec di notifica l’atto di citazione già firmato, l’avvocato proceda a firmarlo nuovamente in fase di creazione della busta: tale procedimento, infatti, finisce con il provocare un mutamento dell’impronta del file e genera quindi l’anzidetto errore.

Per evitare l’errore in parola (che resta comunque forzabile dalla Cancelleria) è necessario depositare lo stesso atto di citazione allegato alla notifica PEC, già firmato, ed aggirare la richiesta di firma in fase di creazione della busta (ad esempio, con il comando FIRMA SOLO IL NECESSARIO).

Buon lavoro